

ARTICOLO 1

(Modifica alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021))

1. Il comma 7 dell'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno finanziario 2021) è sostituito dal seguente:

“7. Le agevolazioni regionali non cofinanziate con fondi comunitari che siano concesse nel corso del 2021 a favore delle attività economiche, in forma di contributo a fondo perduto e/o di finanziamento agevolato, per le finalità di superamento della crisi economica derivante dagli effetti della pandemia da COVID-19, non sono subordinate alla regolarità contributiva, in deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.”.

ARTICOLO 2

(Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. Sono vietati l'uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato, rilasciato o riconosciuto dalla Regione. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. I richiami vivi privi di anello sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza.”.

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 33 sono sostituiti dai seguenti:

“4. Gli animali allevati sono marcati o marchiati o inanellati con anello inamovibile a cura dell'allevatore.

5. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l'anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto.”.

ARTICOLO 3

(Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

1. L'articolo 5 ter della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.
2. Il comma 5 bis dell'articolo 7 ter è abrogato.
3. Al comma 1, secondo capoverso, dell'articolo 10 dopo le parole “compreso il Presidente” sono inserite le seguenti: “salvo diverse disposizioni statutarie in conformità alla normativa vigente”.

4. I commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 10 sono abrogati.
5. L'articolo 12 bis è abrogato.
6. L'articolo 14 bis è sostituito dal seguente:

“Articolo 14 bis
(Modifiche ai confini dell'area protetta)

1. La determinazione dei confini delle aree protette è disposta mediante modifica alla presente legge, ovvero alle leggi istitutive delle aree protette, attraverso la consultazione e il coinvolgimento degli enti locali interessati. A tal fine, la Regione convoca, ai sensi dell'articolo 22 della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni, una conferenza degli enti locali il cui territorio ricade nell'area protetta o in quella da questo interessata dalle previsioni di modifica per redigere un documento contenente le ragioni della modifica proposta, gli obiettivi che si perseguono, l'analisi territoriale delle aree interessate e la nuova perimetrazione.”.

ARTICOLO 4

(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio))

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 bis della legge regionale 3 novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il rilancio dell'attività edilizia e per la riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio) e successive modificazioni e integrazioni è inserito il seguente:

“1 bis. Con riferimento ai beni tutelati ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni, gli interventi di cui agli articoli 6, comma 1 bis, e 7, comma 1 bis, sono ammessi nei casi e nei limiti previamente stabiliti dal piano paesaggistico approvato d'intesa con lo Stato, ai sensi degli articoli 135, comma 1, e 143, comma 2, del Codice, ovvero dalla disciplina d'uso dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 140, 141 e 141 bis del Codice, o, in mancanza, nei casi e limiti individuati mediante apposito accordo stipulato tra la Regione e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.”.

ARTICOLO 5

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.